

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4823 del 03/09/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, intestata a BALCHEM ITALIA S.R.L., per lo stabilimento di produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari per l'alimentazione di animali da allevamento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5043 del 03/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno tre SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017, intestata a BALCHEM ITALIA S.R.L., per lo stabilimento di produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari per l'alimentazione di animali da allevamento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e*

830", rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro in data 10/04/2017, così come aggiornata e volturata in favore di BALCHEM ITALIA S.R.L.;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A "EMISSIONI IN ATMOSFERA", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B, il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Tenuto conto che il paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'ALLEGATO A stabilisce anche le seguenti prescrizioni:

2. *"Il Gestore, una volta terminate le scorte già acquistate di colina con tenore variabile di TMA, dovrà utilizzare esclusivamente colina con basso tenore di TMA".*
4. *"Il Gestore solamente dopo aver realizzato la verticalizzazione dei camini delle emissioni E9 ed E10 con innalzamento a 13 metri, e dopo essere passato ad un utilizzo esclusivo di colina con basso tenore di TMA, potrà procedere con la messa in esercizio della nuova emissione E6, da comunicare ai sensi del successivo punto 7".*

Considerato che in data 17/07/2026 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2026/132863 del 21/07/2026, inerente alla richiesta di rimozione del vincolo di utilizzo esclusivo di colina con "basso" tenore di TMA e sostituzione con il vincolo di utilizzo esclusivo di colina con tenore di TMA fino a 1.000 ppm, in modifica alla prescrizione n. 2. del paragrafo D "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A alla vigente AUA;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae;
- Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272bis del Dlgs 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MISE);

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- con PEC PG/2026/136009 del 24/07/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/13;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole funzionale all'aggiornamento dell'AUA di seguito indicato:

- Rapporto istruttorio emissioni in atmosfera per aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale datato 03/09/2026, previa acquisizione di relazione tecnica PG/2026/152679 del 24/08/2026 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae;

Atteso che nel citato rapporto istruttorio è riportato quanto segue:

"(...) **Visto** che con nota prot. n. 135258 del 23/07/2026, aggiornata in data 13/08/2026 prot. n. 148913, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi

di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste;

Vista la relazione tecnica prot. n. 152679 del 24/08/2026 prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi;

Ritenuto che vi siano le condizioni per accogliere quanto proposto dalla ditta con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo le valutazioni favorevoli del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del responsabile dell'endoprocedimento;

(...) **si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con quanto di seguito indicato:

- sostituzione del punto n. 2 del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)", con quanto di seguito riportato:
 2. *"Il Gestore dovrà tenere a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) il certificato di analisi di ogni lotto messo in lavorazione di colina, che attesti il rispetto del valore di TMA fino a 1.000 ppm".*
- sostituzione del punto n. 4 del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)", con quanto di seguito riportato:
 4. *"Il Gestore solamente dopo aver realizzato la verticalizzazione dei camini delle emissioni E9 ed E10 con innalzamento a 13 metri, potrà procedere con la messa in esercizio della nuova emissione E6, da comunicare ai sensi del successivo punto 7".*
- sostituzione del punto n. 6 del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)", con quanto di seguito riportato:

*"6. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.*

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi di misura</i>
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	<i>UNI EN 15259:2008</i>
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<i>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR</i>

	17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- *metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;*
- *altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.*

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.;"

- inserimento della seguente nuova prescrizione al paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)":

17. "In caso di **eventuali segnalazioni di problematiche ambientali, con riferimento**

anche ad esalazioni maleodoranti, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpa Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà richiedere approfondimenti e/o verifiche anche tecniche sugli impianti (compreso lo studio di impianti di abbattimento più performanti rispetto a quelli precedentemente installati e dismessi) e potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione”,

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si accolgono le modifiche proposte e si rende necessario aggiornare l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 e s.m.i., come sopra riportato;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Visto il rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera reso da Cristian Silvestroni acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e al sottoscritto di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. Di aggiornare l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 e s.m.i. intestata a BALCHEM ITALIA S.R.L., come segue:

- sostituzione del punto n. 2 del paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”, con quanto di seguito riportato:
 2. *“Il Gestore dovrà tenere a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) il certificato di analisi di ogni lotto messo in lavorazione di colina, che attesti il rispetto del valore di TMA fino a 1.000 ppm”.*
- sostituzione del punto n. 4 del paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”, con quanto di seguito riportato:
 4. *“Il Gestore solamente dopo aver realizzato la verticalizzazione dei camini delle emissioni E9 ed E10 con innalzamento a 13 metri, potrà procedere con la messa in esercizio della nuova emissione E6, da comunicare ai sensi del successivo punto 7”.*
- sostituzione del punto n. 6 del paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”, con quanto di seguito riportato:

6. “Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi di misura</i>
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	<i>UNI EN 15259:2008</i>
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<i>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</i>
<i>Ossigeno (O₂)</i>	<i>UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</i>
<i>Anidride Carbonica (CO₂)</i>	<i>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)</i>
<i>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</i>	<i>UNI EN 14790:2017 (*)</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)</i>
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	<i>UNI EN 12619:2013(*)</i>
<i>Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂</i>	<i>UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</i>
<i>Ossidi di Zolfo (SO_x) espressi come SO₂</i>	<i>UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)</i>

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la

misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.;"

- inserimento della seguente nuova prescrizione al paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" dell'Allegato A "Emissioni in atmosfera (Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):":

17. *"In caso di **eventuali segnalazioni di problematiche ambientali, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti**, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, potrà richiedere approfondimenti e/o verifiche anche tecniche sugli impianti (compreso lo studio di impianti di abbattimento piu' performanti rispetto a quelli precedentemente installati e dismessi) e potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione".*

2. **Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017.
3. **Di stabilire** che il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
4. **Di trasmettere** la presente determina al SUAP del Comune di Bertinoro ai fini della conseguente notifica all'impresa; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, ad Arpae, ad Azienda USL della Romagna - Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica e agli uffici interessati del Comune di Bertinoro, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di

120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.